

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1510)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Marche

Comunicate alla Presidenza il 10 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1510, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Marche, si comunica che dal Presi-

dente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 6 marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1510.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

È sostituito dal seguente:

« Le Marche sono costituite in Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana con funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo lo Statuto ».

Art. 2.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La Regione ha stemma e insegne da approvarsi con legge regionale ».

Art. 6.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Concorre a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Promuove e attua, in concorso con lo Stato e gli enti locali, le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali in agricoltura e realizzare parità di condizioni civili, sociali ed economiche tra città e campagna; identifica nella proprietà e nell'impresa individuale e associata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione, nell'associazione e nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia marchigiana ».

Art. 22.

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei compo-

menti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti ».

Il nono comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che interessano la Regione. È istituita una Commissione consiliare d'inchiesta quando un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione presenti richiama motivata all'ufficio di presidenza. Il Regolamento disciplina la composizione della Commissione d'inchiesta ».

Il decimo comma è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, enti e aziende da essa dipendenti di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, documenti e informazioni richiesti ».

Dopo il decimo comma è inserito il seguente:

« Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non può essere opposto il segreto d'ufficio ».

Art. 29.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'intera Giunta ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« In caso di dimissioni o cessazione di componenti della Giunta, salvo il caso pre-

visto dal terzo comma, il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni per la loro sostituzione su proposta della Giunta ».

Art. 31.

Al primo comma, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale; ».

Art. 32.

Al secondo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) consente a tutti i cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni della società marchigiana e ai sindacati dei lavoratori la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i soli limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale della Regione; ».

Il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale ».

Art. 34.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comu-

nali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale ».

Il sesto comma è soppresso.

Sono aggiunti i seguenti commi:

« La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni ».

« Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione ».

« Non sono ammessi più di due *referendum* abrogativi per ogni anno ».

Art. 35.

È sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è improponibile per le norme dello Statuto.

La legge regionale determina, a norma della Costituzione, le materie per le quali non è ammesso il *referendum* abrogativo ».

Art. 36.

Il terzo comma è soppresso.

Art. 37.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto atti di interesse generale della Regione ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 39.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale disciplina le procedure e gli organi della programmazione regionale, informandosi a principi e metodi atti ad assicurare il concorso degli enti lo-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre formazioni sociali ».

Art. 40.

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato con le norme della legge dello Stato ».

Art. 42.

È sostituito dal seguente:

« I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale e sono approvati con legge.

I relativi stanziamenti sono riportati anno per anno nella legge di bilancio ».

Art. 43.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dell'autonomia finanziaria istituisce con legge i tributi propri, ne disciplina le procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni secondo le leggi dello Stato ».

Art. 44.

I commi secondo, terzo e quarto sono soppressi.

Sono aggiunti i seguenti commi:

« La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme ».

« Il regolamento del Consiglio regionale prevede i modi e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare al fine di garantirne la sollecita definizione ».

Art. 47.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, equivale alla apposizione del visto ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito ».

Art. 48.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo. Il testo è preceduto dalla formula: " Il Consiglio regionale ha approvato; il commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale " ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, nella formula di promulgazione è fatta menzione della scadenza del termine o della seconda approvazione del Consiglio ed eventualmente della pronuncia della Corte costituzionale o della deliberazione delle Camere ».

Art. 52.

Il terzo comma è soppresso.

Art. 53.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta esclusiva della Giunta stessa, approvata dal Consiglio con voto palese in seduta segreta, anche tra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale. L'incarico è revocabile con il medesimo procedimento ».

Art. 54.

È sostituito dal seguente:

« La legge regionale determina lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo unico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge dello Stato, per la qualifica determinata in rapporto alla preparazione tecnico-professionale ».

Art. 56.

È sostituito dal seguente:

« La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale ».

Art. 57.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi regionali con efficacia esterna. Ai fini della tutela giurisd-

zionale dei loro diritti e interessi i cittadini hanno anche diritto di ottenere copie autentiche di tutti gli atti del procedimento amministrativo ».

Art. 59.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La legge di delega può prevedere che si costituiscano Consorzi su base comprensoriale tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate ».

Il sesto comma è soppresso.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« La delega può essere revocata nelle medesime forme con cui è stata conferita ».

L'ottavo comma è soppresso.

Art. 61.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti amministrativi delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato dal competente organo della Regione in armonia con i principi della Costituzione, rispettivamente nel capoluogo di Regione per gli atti delle Province e degli enti a carattere regionale e provinciale e nel capoluogo di ogni singola provincia per gli atti dei Comuni e degli altri enti locali ».